

***Conversione in legge del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4  
recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese  
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi  
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché  
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel  
settore elettrico" (AS 2505)***

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE**

**- 10 febbraio 2022 -**

## Introduzione

A distanza ormai di due anni dall'inizio della fase pandemica, siamo purtroppo ancora nella necessità di **misure di sostegno** alle imprese e alle famiglie a causa degli effetti dell'emergenza da COVID, a cui si aggiungono le **criticità legate ai recenti aumenti dei prezzi nel settore elettrico e, più in generale, gli aumenti delle materie prime, con gli inevitabili effetti sull'inflazione.**

I dati Istat relativi ai **prezzi al consumo** di gennaio confermano una **crescita sostenuta del tasso di inflazione**. L'indice generale registra un rialzo del **+4,8%** con i beni energetici, **a +38,6%** su base tendenziale, che proseguono la loro corsa. Anche il **"carrello della spesa"** registra tassi di crescita significativi del **+3,2%**.

L'effetto è molto rilevante sul sistema delle imprese e sulle famiglie e rischia di compromettere la ripresa economica. Secondo una recente rilevazione condotta con Ipsos, **il 43% degli italiani prevede di dover ridurre i consumi a causa dell'aumento dei prezzi e uno su tre (35%) teme di non riuscire ad affrontare spese ordinarie.**

Le **aziende della distribuzione stanno operando per cercare di contenere i rincari** dovuti ai pesanti aumenti di costo che coinvolgono tutti i settori produttivi, sia nell'agroalimentare che nel non alimentare. **Occorre tutelare il potere d'acquisto delle famiglie ed evitare pesanti ricadute sul livello dei consumi**, che restano ancora sotto i livelli pre-Covid. Lo sforzo delle imprese distributive non consentirà di evitare che nei prossimi mesi si rilevi un ulteriore incremento dei prezzi sul carrello della spesa. **L'impegno del settore resterà alto**, per difendere le famiglie e nel contempo per consentire a molte filiere produttive di poter sostenere gli incrementi di costo generati da aumenti diffusi dell'energia e delle materie prime a livello internazionale.

In questo contesto, rileviamo come l'emergenza sanitaria stia proseguendo anche nel 2022, con una curva che appare finalmente in fase discendente nelle ultime settimane, grazie anche probabilmente all'accelerazione della campagna vaccinale. La speranza di ripresa è quindi riposta nei prossimi mesi del 2022, con un auspicato graduale e durevole ritorno alla normalità.

Sono ancora molti i nodi da sciogliere nel prosieguo dell'anno, trovandoci ad affrontare non soltanto la tenuta e il rilancio del sistema economico e produttivo, ma anche gli effetti sull'occupazione e sul tessuto sociale del Paese.

**Attraverso il PNRR, l'Italia ha a disposizione ingenti risorse economiche** che serviranno al nostro Paese sia per riprendersi dall'attuale crisi che per realizzare le riforme strutturali attese da anni.

Oltre agli interventi a medio e lungo termine che auspichiamo garantirà il PNRR per la ripartenza del Paese, si rende in questo momento **necessario intervenire ancora con**

**misure di carattere emergenziale**, volte a dare un sostegno immediato alle imprese.

Servono quindi risposte adeguate e rapide, per supportare le imprese in questa fase importante che prelude al ritorno alla normalità, lavorando su misure concrete ed efficaci che consentano innanzitutto un pieno supporto alla ripresa, per poter poi dispiegare capacità d'azione, di sviluppo e di investimento nel medio e lungo periodo.

### **I contenuti del d.l. n. 4/2022**

Il d.l. n. 4/2022 (c.d. Decreto "Sostegni ter") contiene una serie di misure volte a sostenere le attività economiche.

Per quanto di maggiore interesse per il settore del commercio, focalizziamo l'attenzione sulle seguenti misure:

- **Art. 3, comma 2:** per l'anno 2022 sono stanziati 40 mln di euro, da destinare a contributi a fondo perduto per le imprese del settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30) che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
- **Art. 3, comma 3:** si estende, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, **il credito d'imposta (30%) sulle rimanenze di magazzino**, di cui all'art. 48-bis D.L. n. 34/2020, **alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero** e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72. A tal fine sono stanziati risorse pari a 250 mln di euro per l'anno 2022.
- **Art. 10:** si prevede che, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** che saranno individuati con decreto, **il credito di imposta del Piano Transizione 4.0** è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
- **Art. 14:** si prevede **l'annullamento degli oneri generali di sistema applicati alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
- **Art. 15: solo per le imprese a forte consumo di energia elettrica** (c.d. imprese energivore) **di cui al decreto 21 dicembre 2017**, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, **è riconosciuto un**

**credito di imposta, pari al 20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

- **Art. 16:** a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia **sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici** di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
- **Art. 27, comma 1:** con riferimento agli **aiuti di Stato concedibili da Regioni ed enti locali** di cui agli artt. 54 e 60-*bis* del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), si prevede l'innalzamento dei massimali in linea con quanto previsto dall'ultima modifica al *Temporary Framework*. In particolare, l'importo di cui alla **Sezione 3.1 viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro** e il plafond della **Sezione 3.12 sui costi fissi è elevato da 10 a 12 milioni di euro**.

## Osservazioni e proposte di Federdistribuzione

Il decreto Sostegni *ter* contiene alcune **misure condivisibili**, in quanto volte a sostenere le imprese nell'affrontare gli effetti negativi della pandemia ancora in corso e della conseguente crisi economica. Si pensi, in particolare, al **credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino, all'annullamento degli oneri in bolletta per il primo trimestre 2022 e all'innalzamento dei plafond sugli aiuti di Stato concedibili da Regioni ed enti locali**.

Evidenziamo, tuttavia, la **necessità di prevedere interventi ancor più incisivi**, che possano concretamente supportare imprese e famiglie. Riportiamo di seguito alcune misure che dovrebbero, a nostro avviso, essere considerate nel provvedimento, in sede di conversione in legge.

### 1. Energia

Il decreto Sostegni *ter* interviene sul tema dell'incremento dei costi dell'energia introducendo le seguenti misure:

- **azzeramento degli oneri di sistema** per il primo trimestre 2022, per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- **credito d'imposta** a favore delle **imprese energivore**;
- interventi sull'elettricità prodotta da impianti a **fonti rinnovabili**.

Quanto all'intervento sugli **oneri di sistema, rileviamo come si tratti senz'altro di una previsione condivisibile** perché volta a ridurre gli impatti sulle imprese dell'incremento dei costi energetici, tuttavia evidenziamo come, allo stato, la parte della bolletta riconducibile a dette voci rappresenta **ormai una percentuale ridotta**. Più precisamente, il peso complessivo nella bolletta elettrica della parte riguardante gli oneri generali per un'impresa media del settore commerciale è di qualche punto percentuale.

L'incisività di questa misura rischia peraltro di essere **vanificata dal nuovo corrispettivo di capacity payment** (onere che serve a finanziare le 'tradizionali' centrali termoelettriche) che è incluso nel corrispettivo di dispacciamento delle bollette a partire da gennaio 2022, pari a circa 38 euro/MWh in ore di picco.

Quanto al contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta del 20%**, a favore delle **imprese energivore di cui al decreto 21 dicembre 2017**, occorre evidenziare come queste aziende del comparto manifatturiero beneficino già di agevolazioni importanti di tipo tariffario. Ci sono invece realtà di impresa di altri settori (come quelle della grande distribuzione organizzata) che pur avendo consumi del tutto analoghi, e comunque un profilo di consumo da "energivori", non hanno oggi tale qualifica. Oltre a non avere, quindi, i benefici tariffari, si trovano a pagare gli extracosti derivanti dal beneficio concesso ad altri. Va quindi innanzitutto **valutato se la misura è in linea con le regole europee sugli aiuti di Stato** e inoltre, un eventuale **beneficio** in tal senso, **andrebbe concesso in relazione all'effettivo profilo di consumo** e non con un criterio selettivo, come quello attualmente adottato, che concede l'agevolazione al solo settore manifatturiero.

Risultano inoltre necessari alcuni interventi a sostegno dell'impresa non solo in termini di riduzione della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica, ma anche sotto il profilo dell'efficienza energetica, secondo i principi di efficacia e di semplificazione.

In primo luogo, fermo restando che, sulla base delle indicazioni di mercato più recenti, la situazione dell'incremento dei prezzi per il primo trimestre 2022 non dovrebbe subire rilevanti variazioni nel corso dell'anno, risulterebbe opportuno **rendere stabile il meccanismo di decurtazione delle aliquote tariffarie a copertura degli oneri di sistema per tutto l'anno 2022**. In alternativa, potrebbe essere indicato come limite massimo quello indicato dall'ARERA con deliberazione 30 dicembre 2021 635/2021/R/com, in modo tale che nel caso si superi tale limite, gli oneri siano sostenuti dalla fiscalità generale.

Sotto altro profilo, il sostegno allo sviluppo di interventi di efficienza energetica è il solo a garantire nel lungo termine un elemento di riduzione della spesa energetica e un elemento di competitività sui mercati delle imprese. Nel contempo è necessario **ridurre al minimo gli adempimenti burocratici al fine di rendere veloci ed efficaci quegli interventi che le imprese possono effettuare nel breve termine, onde**

**fronteggiare l'ormai stabile incremento dei prezzi.** La proposta è quella di introdurre un meccanismo alternativo e più semplice a quello dei certificati bianchi.

Infine uno strumento ancora poco utilizzato, ma sicuramente utile, è la **contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile (cd. PPA)**. Proprio al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile, in modifica alla misura prevista dall'articolo 16, **si propone di sgravare quei produttori che si impegnano a stipulare contratti di lungo termine con gli utenti.**

## **2. Aiuti di stato e applicazione dei plafond incrementati per tutto il periodo emergenziale**

Nel corso degli ultimi due anni il legislatore nazionale ha approvato numerose misure agevolative a favore delle imprese, per far fronte agli effetti della pandemia, derogando alle regole ordinarie sugli aiuti di stato. Il *Temporary Framework* approvato ad aprile 2020 e più volte modificato (da ultimo il 18 novembre 2021), individua le tipologie di aiuti che i singoli Stati possono prevedere per sostenere le imprese, definendo anche i relativi plafond ed il termine di concessione degli stessi (ad oggi fissato per il 30 giugno 2022).

Nel caso della **Sez. 3.1** (aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali), il *plafond* iniziale era pari ad 800.000 euro, poi innalzato a 1,8 mln di euro e ora pari **a 2,3 mln di euro**; per la **Sez. 3.12** (aiuti sui costi fissi non coperti, con calo del fatturato almeno del 30%), il plafond iniziale era di 3 mln di euro, poi innalzato a 10 mln euro ed ora pari a **12 mln di euro**.

Il continuo susseguirsi di modifiche al regime Quadro sugli aiuti di stati aveva inizialmente generato non poche difficoltà interpretative ed applicative e, grazie all'intervento normativo del **Decreto Sostegni** (art. 1, commi 13-17 del d.l. n. 41/2021), **è stata definitivamente chiarita l'efficacia retroattiva dei nuovi plafond** (ossia a far data dall'inizio della pandemia), confermata anche dalle modifiche al Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020). Infatti:

- **il legislatore nazionale ha chiaramente previsto l'applicazione retroattiva della Sez. 3.12** del Quadro Temporaneo. Tale sezione è entrata in vigore ad ottobre 2020 ma, ai sensi dell'art. 1 commi 13-17 del Decreto Sostegni, la stessa è applicabile anche al credito d'imposta affitti di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio, che è entrato in vigore a maggio 2020;
- **l'applicazione retroattiva dei plafond è inoltre prevista negli artt. 54 e 60-bis del Decreto Rilancio.** Sulla base anche delle recentissime modifiche proprio del Decreto Sostegni *ter* (art. 27), **le regioni e le province autonome possono adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 3.12** che sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: l'aiuto copre i costi fissi non coperti sostenuti del **periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022**; in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i **12 milioni di euro**

per impresa (art. 60-bis del Decreto Rilancio). Quanto alla **sez. 3.1**, l'art. 54, comma 1 del DL Rilancio, prevede che "Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, possono adottare misure di aiuto, **fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa**".

A ciò si aggiunga che **l'ultima modifica al Quadro Temporaneo** del 18 novembre 2021, nell'innalzare il plafond relativo alla Sez. 3.1 a 2,3 mln di euro, prevede espressamente **l'applicabilità dello stesso a tutto il periodo emergenziale**. Al punto 32 si stabilisce infatti che: "Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a. in qualsiasi momento, l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2,3 milioni di EUR per impresa.»;

Nonostante le chiare indicazioni di legge, il **decreto 11 dicembre 2021 del Mef**, nel prevedere le modalità di applicazione dei nuovi plafond di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, precisa - **in contrasto con quanto previsto dal legislatore** - che gli aiuti indicati all'art. 1, comma 13 del Decreto Sostegni sono usufruibili nella misura massima di 800.000 euro per il periodo dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 (sostegni riconducibili alla Sez. 3.1) e fino a 3 milioni di euro per il periodo 27 ottobre 2020 - 27 gennaio 2021 (sostegni riconducibili alla Sez. 3.12). Dal 28 gennaio 2021 le aziende possono invece usufruire dei plafond incrementati, ossia rispettivamente 1,8 mln e 10 mln di euro (ora ulteriormente aumentati a 2,3 mln di euro e 12 mln di euro, fino alla fine del periodo emergenziale, ossia fino al 30 giugno 2022).

Di fatto quindi il **decreto, stabilendo l'irretroattività delle modifiche al Temporary Framework, non risulta conforme** sia alle disposizioni normative nazionali (art. 1, comma 13 del Decreto Sostegni e artt. 54 e 60-bis del Decreto Rilancio), che al punto 22 del Quadro Temporaneo, come da ultima modifica del 18 novembre 2021. **L'obiettivo del Legislatore, con il Decreto Sostegni, è stato proprio quello di consentire alle imprese di utilizzare appieno gli strumenti disciplinati dal Quadro Temporaneo**, considerando quindi l'intero periodo emergenziale e l'importo complessivo dei plafond.

Peraltro, sarebbe **paradossale**, oltre che discriminatorio, ritenere **che alle agevolazioni concesse dallo Stato si applichino plafond non retroattivi** (sulla base di quanto indicato nel decreto), **mentre per gli aiuti erogati da enti locali** (artt. 54-61 del Decreto Rilancio) **tali plafond abbiano efficacia retroattiva**.

Sarebbe dunque necessario intervenire sulla questione nel Decreto Sostegni, indicando espressamente nel testo di legge **l'applicazione dei massimali dei plafond, nonché della Sez. 3.12, con riferimento all'intero periodo emergenziale**.

### **3. Sostegno al settore del Cash&carry**

Il settore del *Cash & Carry* rappresenta in Italia un canale di approvvigionamento fondamentale per professionisti ed imprese. Il focus specifico di queste realtà è quello del canale cd. Horeca (Hotel, Ristoranti/Bar, Catering ecc.), con assortimenti in ampia prevalenza alimentare. Stante le misure che hanno colpito le strutture normalmente rifornite da questo canale di approvvigionamento (hotel ristoranti, bar, catering ecc.), questo **settore ha subito un crollo delle vendite, con perdite di fatturato assai rilevanti e chiusura di strutture**. Il settore, nonostante sia stato duramente colpito dalle misure restrittive del Governo, negli ultimi due anni non è mai stato destinatario di aiuti e/o agevolazioni. Occorre quindi un intervento di sostegno per garantire la sopravvivenza delle imprese del comparto.

A tal fine, si propone di **estendere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 3 del Decreto Sostegni ter anche al settore del Cash & Carry**, inserendo tra i codici Ateco anche quello riferibile a tale tipologia di attività. Si tratta peraltro di un intervento coerente con quanto già previsto in passato dal legislatore che, nel disciplinare i contributi a fondo perduto, ha ricompreso tra i beneficiari anche settori che non sono stati direttamente oggetto di limitazioni o restrizioni (es. alberghi, agenti di commercio, operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande e la filiera agricola), ma che, di fatto, risultano comunque pesantemente coinvolti in termini di perdite di fatturato (così come allo stesso modo è pienamente coinvolto anche il canale *cash & carry*).

Pertanto, essendo stata ristorata la filiera a valle e la filiera a monte, si rende necessario ed equo un analogo intervento anche sulla parte di filiera che sta "in mezzo", ossia che rappresenta il principale fornitore delle attività chiuse, limitate o comunque fortemente in perdita.

### **Allegato: proposte emendative**



## **Allegato**

### **Proposte emendative**

#### **Indice**

- 1. Applicazione dei plafond incrementati sugli aiuti di stato**
- 2. Intervento a sostegno della riduzione della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica**
- 3. Intervento a sostegno dell'efficienza energetica secondo principi di efficacia e semplificazione**
- 4. Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile**
- 5. Estensione del contributo a fondo perduto al settore del *cash & carry***

## 1. Applicazione dei plafond incrementati sugli aiuti di stato

All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:

*<< 1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 inserire il seguente:*

*«15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.».* >>

*Conseguentemente al comma 16 le parole << dei commi da 13 a 15 >> sono sostituite dalle seguenti << dei commi da 13 a 15-bis >>.*

### Relazione illustrativa

Il Decreto Sostegni (art. 1, commi 13-17 del d.l. n. 41/2021), ha chiarito l'efficacia retroattiva dei nuovi plafond sugli aiuti di Stato di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 (ossia a far data dall'inizio della pandemia), confermata anche dalle modifiche al Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020). Infatti:

- il legislatore nazionale ha chiaramente previsto l'applicazione retroattiva della Sez. 3.12 del Quadro Temporaneo. Tale sezione è entrata in vigore ad ottobre 2020 ma, ai sensi dell'art. 1 commi 13-17 del Decreto Sostegni, la stessa è applicabile anche al credito d'imposta affitti di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio, che è entrato in vigore a maggio 2020;
- l'applicazione retroattiva dei plafond è inoltre prevista negli artt. 54 e 60-bis del Decreto Rilancio. Sulla base anche delle recentissime modifiche proprio del Decreto Sostegni ter (art. 27), le regioni e le province autonome possono adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 3.12 che sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: l'aiuto copre i costi fissi non coperti sostenuti del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022; in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 12 milioni di euro per impresa (art. 60-bis del Decreto Rilancio). Quanto alla sez. 3.1, l'art. 54, comma 1 del DL Rilancio, prevede che "Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, possono adottare misure di aiuto, fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa".

A ciò si aggiunga che l'ultima modifica al Quadro Temporaneo del 18 novembre 2021, nell'innalzare il plafond relativo alla Sez. 3.1 a 2,3 mln di euro, prevede espressamente l'applicabilità dello stesso a tutto il periodo emergenziale. Al punto 32 si stabilisce infatti che: "Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a. in qualsiasi momento, l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2,3 milioni di EUR per impresa.»";

Nonostante le chiare indicazioni di legge, il decreto 11 dicembre 2021 del Mef, nel prevedere le modalità di applicazione dei nuovi plafond di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, precisa - in contrasto con quanto previsto dal legislatore - che gli aiuti indicati all'art. 1, comma 13 del Decreto Sostegni sono usufruibili nella misura massima di 800.000 euro per il periodo dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 (sostegni riconducibili alla Sez. 3.1) e fino a 3 milioni di euro per il periodo 27 ottobre 2020 - 27 gennaio 2021 (sostegni riconducibili alla Sez. 3.12). Dal 28 gennaio 2021 le aziende possono invece usufruire dei plafond incrementati, ossia rispettivamente 1,8 mln e 10 mln di euro (ora ulteriormente aumentati a 2,3 mln di euro e 12 mln di euro, fino alla fine del periodo emergenziale, ossia fino al 30 giugno 2022). Di fatto quindi il decreto, stabilendo l'irretroattività delle modifiche al Temporary Framework, non risulta conforme sia alle disposizioni normative nazionali (art. 1, comma 13 del Decreto Sostegni e artt. 54 e 60-bis del Decreto Rilancio), che al punto 22 del Quadro Temporaneo, come da ultima modifica del 18 novembre 2021. L'obiettivo del Legislatore, con il Decreto Sostegni, è stato proprio quello di consentire alle imprese di utilizzare appieno gli strumenti disciplinati dal Quadro

Temporaneo, considerando quindi l'intero periodo emergenziale e l'importo complessivo dei plafond.

Peraltro sarebbe paradossale, oltre che discriminatorio, ritenere che alle agevolazioni concesse dallo Stato si applichino plafond non retroattivi (sulla base di quanto indicato nel decreto), mentre per gli aiuti erogati da enti locali (artt. 54-61 del Decreto Rilancio) tali plafond abbiano efficacia retroattiva.

Con il presente emendamento, si propone quindi di modificare il Decreto Sostegni indicando espressamente nel testo di legge l'applicazione dei massimali dei plafond, nonché della Sez. 3.12, con riferimento all'intero periodo emergenziale.

### **Coperture finanziarie**

**Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.** La proposta, infatti, si limita ad esplicitare quanto già previsto dalla relazione illustrativa del Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021), ossia l'applicazione retroattiva dei plafond incrementati, già a decorrere dall'inizio della fase emergenziale, pertanto, non è necessaria alcuna copertura finanziaria, che era già stata prevista con i relativi plafond complessivi. Si ricorda inoltre che, con riferimento alla disciplina degli aiuti di stato, la relazione tecnica all'art. 1 del Decreto Sostegni, che ha chiarito l'applicabilità delle sez. 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo ad una serie di aiuti, prevede quanto segue: *"Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. **Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.**"*. In altre parole, l'applicazione del Quadro Temporaneo non richiede coperture, in quanto le stesse sono state già individuate nelle norme che hanno introdotto le singole misure agevolative.

## **2. Intervento a sostegno della riduzione della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica**

*All'articolo 14, comma 1 sopprimere le parole <<primo trimestre>>; conseguentemente sopprimere dalla rubrica dell'articolo 14 le parole <<primo trimestre>>.*

### **Relazione illustrativa**

L'intervento sugli oneri di sistema è senz'altro una previsione condivisibile perché volta a ridurre gli impatti sulle imprese dell'incremento dei costi energetici; tuttavia evidenziamo come, allo stato, la parte della bolletta riconducibile a dette voci rappresenta ormai una percentuale ridotta e per un periodo ridotto.

Più precisamente, il peso complessivo nella bolletta elettrica della parte riguardante gli oneri generali per un'impresa media del settore commerciale è di qualche punto percentuale. L'incisività di questa misura rischia peraltro di essere completamente vanificata dal nuovo corrispettivo di *capacity payment* (onere che serve a finanziare le 'tradizionali' centrali termoelettriche) che è incluso nel corrispettivo di dispacciamento delle bollette a partire da gennaio 2022, pari a circa 38 euro/MWh in ore di picco.

Fermo restando che, sulla base delle indicazioni di mercato più recenti, la situazione dell'incremento dei prezzi per il primo trimestre 2022 non subirà rilevanti variazioni nel corso dell'anno, la proposta emendativa mira da un lato a rendere stabile il meccanismo di decurtazione delle aliquote tariffari a copertura degli oneri di sistema per tutto l'anno 2022.

### **Copertura finanziaria**

Alle minori entrate per l'Erario derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

### **3. Intervento a sostegno dell'efficienza energetica secondo principi di efficacia e semplificazione**

*All'art. 15 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:*

*<< 5. In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.>>*

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 15 è modificata aggiungendo in fine le parole <<e degli interventi di efficienza energetica>>*

#### **Relazione illustrativa**

Il sostegno allo sviluppo di interventi di efficienza energetica è il solo a garantire nel lungo termine un elemento di riduzione della spesa energetica e un elemento di competitività sui mercati delle imprese, Nel contempo, è necessario ridurre al minimo gli adempimenti burocratici al fine di rendere veloci ed efficaci interventi che le imprese possono effettuare nel breve termine onde fronteggiare l'ormai stabile incremento dei prezzi.

La proposta emendativa, pertanto, introduce un meccanismo alternativo più semplice a quello dei certificati bianchi, prevedendo un credito d'imposta per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

#### **Copertura finanziaria**

Alle minori entrate per l'Erario derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review".

#### **4. Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile**

*All'articolo 16, al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ovvero conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.>>.*

#### **Relazione illustrativa**

Al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione di lungo termine energia rinnovabile, in alternativa alla misura prevista dall'articolo 16, si offre la possibilità ai produttori interessati di poter effettuare un contratto di lungo termine con consumatori in linea con le modalità di esenzione dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 16.

#### **Copertura finanziaria**

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.

## **5. Estensione del contributo a fondo perduto al settore del *cash & carry***

All'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo << 93.11.2>> inserire << 469000, 463000 >>.

### **Relazione illustrativa**

Il settore del Cash & Carry rappresenta in Italia un canale di approvvigionamento fondamentale per professionisti ed imprese. Si tratta di un settore che occupa circa 15.000 addetti, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro e che opera con superfici di vendita che vanno da 4.000 ad oltre 10.000 mq, perlopiù dislocate in zone industriali o appena fuori dai centri cittadini. Il focus specifico di queste realtà è quello del canale cd. Horeca (Hotel, Ristoranti/Bar, Catering ecc.), con assortimenti in ampia prevalenza alimentare. Stanti le misure che hanno colpito le strutture normalmente rifornite da questo canale di approvvigionamento (hotel ristoranti, bar, catering ecc.), questo settore ha subito un crollo delle vendite, con perdite di fatturato assai rilevanti e chiusura di strutture. Il settore, nonostante sia stato duramente colpito dalle misure restrittive del Governo, negli ultimi due anni non è mai stato destinatario di aiuti e/o agevolazioni. Occorre quindi un intervento di sostegno per garantire la sopravvivenza delle imprese del comparto.

A tal fine, si propone di estendere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 3 del Decreto Sostegni *ter* anche al settore del Cash & Carry, inserendo tra i codici Ateco anche quello riferibile a tale tipologia di attività. Si tratta peraltro di un intervento coerente con quanto già previsto in passato dal legislatore che, nel disciplinare i contributi a fondo perduto, ha ricompreso tra i beneficiari anche settori che non sono stati direttamente oggetto di limitazioni o restrizioni (es. alberghi, agenti di commercio, operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande e la filiera agricola), ma che, di fatto, risultano comunque pesantemente coinvolti in termini di perdite di fatturato (così come allo stesso modo è pienamente coinvolto anche il canale *cash & carry*).

Pertanto, essendo stata ristorata la filiera a valle e la filiera a monte, si rende necessario ed equo un analogo intervento anche sulla parte di filiera che sta "in mezzo", ossia che rappresenta il principale fornitore delle attività chiuse, limitate o comunque fortemente in perdita.

### **Copertura finanziaria**

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. La proposta infatti si limita ad ampliare la categoria dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, lasciando invariata la dotazione finanziaria a copertura della misura.